



Regolamento della prova finale del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Giusta delibera del Consiglio di Corso di studi in Tecniche di Laboratorio Biomedico
del 12/06/2025

Sedi didattiche: Palermo, Trapani

ARTICOLO 1

Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente deve sostenere una prova finale per il conseguimento della Laurea.

La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione e ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il Corso di Laurea sia la specifica preparazione professionale.

La prova finale è articolata in due momenti:

- un esame abilitante alla professione, durante il quale il candidato svolge una prova pratica su metodologie di laboratorio apprese durante le attività professionalizzanti di tirocinio;
 - un esame per il conseguimento del titolo di Dottore in Tecniche di Laboratorio Biomedico, finalizzata a verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea; tale esame consiste nella presentazione e discussione di un elaborato breve coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi.
- Durante l'Anno Accademico sono previste due sessioni per lo svolgimento della prova finale: la prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre (sessione autunnale) e la seconda in marzo-aprile (sessione straordinaria). Alla prova finale sono assegnati 6 CFU.

ARTICOLO 2

Modalità di accesso alla prova finale

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo, per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Ordinamento Didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale.

Per lo svolgimento dell'elaborato scritto (elaborato breve), lo studente deve avanzare domanda ad un docente che assume la funzione di Relatore almeno 4-6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea. Il Relatore deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio del Corso di Studi di Tecniche di Laboratorio Biomedico.

ARTICOLO 3

Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve, che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel



Corso di Studi, rientrano:

- 1) rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore;
- 2) relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curricolare del corso di studi;
- 3) relazione tecnica su argomenti già affrontati in esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali sviluppate durante il percorso curricolare del corso di studi;
- 4) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curricolare;
- 5) saggio breve su una tematica interdisciplinare;
- 6) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curricolare;

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato – comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia – non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, il Coordinatore del CdS provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. La commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente che sarà inoltre presentato in forma orale con breve discussione nei termini previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 4 Commissione di Laurea

Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea sono proposte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi e nominate con Decreto Rettorale. Le Commissioni giudicatrici sono composte da non meno di 7 e non più di 11 componenti effettivi tra professori, ricercatori e docenti dell'area sanitaria appartenenti al Consiglio di Corso di Studi e relatori di tesi (fino a un massimo di 2) e da 2 Rappresentanti dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM) e un rappresentante del Ministero della Salute. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Coordinatore, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore di Corso di Studi o da un suo delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

ARTICOLO 5 Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si



ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della media pesata può essere escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.

La Commissione, qualunque sia il numero dei componenti, dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti, tenendo conto della votazione ottenuta nella prova pratica (massimo 3 punti).

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.), o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi entro la durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio all'elaborato breve da parte di ciascun componente della Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino per eccesso (ad es. 102,5 è pari a 103 e 102,49 è pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale (media) non sia inferiore a 102/110.

ARTICOLO 6 Norme transitorie

Il regolamento entra in vigore a partire dalla sessione di laurea autunnale dell'A.A. 2024/2025.

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Scuola di Medicina e Chirurgia e su quello del Corso di Studi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme ministeriali e di Ateneo.